

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOLLOBRIGIDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
VARCHI, MASCHIO, VINCI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle cariche elettive regionali e alle cariche elettive negli enti locali

Presentata il 28 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna per delitti non colposi.

La normativa, per quanto affronti un problema persistente e fissi principi condivisibili, negli anni è stata oggetto di fondate e condivisibili critiche per talune sue norme disomogenee, alla luce dei profili problematici emersi in corso di applicazione e già oggetto di diversi ricorsi in sede di legittimità.

Il quesito referendario presentato sulla materia è solo l'ultimo degli interventi di

sostanziale e indiretta censura per una normativa che introduce elementi di disparità di trattamento fra parlamentari nazionali da una parte e consiglieri regionali e amministratori locali dall'altra e che interviene con sanzioni di eccezionale gravità, quali le sospensive applicabili ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza penale.

È dunque possibile affermare che le disposizioni contenute nel testo unico siano tra loro disomogenee, confliggano e stridano fortemente con la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e introducano, a volte, ingiustificate disparità di trattamento a seconda del livello elettivo.

Le norme che regolano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di

Governo come conseguenze di una condanna definitiva, per talune tipologie di reato, sono senz'altro condivisibili.

Tuttavia, la sanzione della incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per qualsivoglia condanna ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo appare non solo eccessiva, ma discriminatoria, laddove si presti attenzione al fatto che eguale sanzione non è prevista per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Allo stesso modo è emersa la notevole problematicità, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del testo unico, che prevedono la sospensione degli amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive: v'è un evidente squilibrio fra le esigenze di legalità e il principio di non colpevolezza.

È, dunque, a distanza di anni dalla sua entrata in vigore, necessario, se non indifferibile, nonché naturale, un intervento di

modifica e di aggiornamento della normativa in esame, intervento volto, da una parte, ad equiparare quanto più possibile le ipotesi di ineleggibilità e incandidabilità previste per le elezioni nazionali, regionali e locali e, dall'altra, a rivedere gli effetti sanzionatori anticipati della sospensiva prevista, armonizzandola più ragionevolmente con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Nello specifico l'intervento sulla sanzione della sospensiva viene limitato a taluni reati di maggiore allarme sociale già elencati dal testo unico e per il caso di sentenza di condanna, integralmente confermata in appello, anche al fine di limitare le disparità di trattamento fra amministratori locali e regionali da una parte e deputati e senatori dall'altra e garantendo una minor tensione con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, pur salvaguardando comunque esigenze social-preventive e volte a scongiurare la possibilità, nei fatti, della reiterazione di condotte criminose.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2021, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera *d*), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) la lettera *e*) è abrogata;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata integralmente in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione di quello di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

1.2) la lettera *b*) è abrogata;

2) al comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono inserite le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, ovvero per uno dei delitti di cui al citato articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), »;

c) all'articolo 10, comma 1:

1) alla lettera *d*), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) la lettera *e*) è abrogata;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata integralmente in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione di quello di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

1.2) la lettera *b*) è abrogata;

2) al comma 7, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono inserite le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, ovvero per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), ».

